



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ZAPPA-FERMI"

E-mail: sszappa@provincia.parma.it Tel.: 0525-97985 Fax: 0525-921477 Sito web: <http://www.zappafermi.it>

Via G. Cacchioli, n° 9

43043 BORGO VAL DI TARO (PR)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1: DISPOSIZIONI GENERALI.

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, alla prevenzione di comportamenti devianti ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni, con categorica esclusione della possibilità che l'infrazione disciplinare, connessa al comportamento, possa influire sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Art. 2: DOVERI DELLO STUDENTE.

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio nel rispetto delle norme contenute nel regolamento d'Istituto.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere - sia nell'ordinaria attività scolastica sia nel corso di tutte le iniziative extracurricolari programmate ed organizzate dall'Istituto (assemblee studentesche, visite guidate, viaggi d'istruzione, stages, alternanza scuola-lavoro, I.D.E.I. e sportelli disciplinari, attività complementari e integrative...) - un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1 del D.P.R. 24 giugno 1998, n° 249.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'Istituto ed emanate dalle autorità scolastiche.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e gli arredi scolastici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di collaborare al mantenimento delle condizioni di sicurezza, di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Gli studenti sono tenuti a rispettare gli altri doveri previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e dal Regolamento d'Istituto e in tal senso s'impegnano, fin dal momento dell'iscrizione, sottoscrivendo insieme con i loro genitori il *Patto educativo di corresponsabilità*.

Art. 3: TIPOLOGIA DI SANZIONI.

Le violazioni dei doveri disciplinati dal presente regolamento danno luogo, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, alle seguenti sanzioni secondo il seguente ordine:

- a) l'**avvertimento scritto**;
- b) l'**ammonizione scritta**;
- c) l'**allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 gg**;
- d) l'**allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 gg**.

Non costituisce sanzione disciplinare il richiamo verbale.

- L'**avvertimento scritto** è irrogato attraverso l'annotazione sul registro di classe dal **dirigente scolastico** o dal **docente** e consiste nel richiamo formale al rispetto dei doveri dello studente.
- L'**ammonizione scritta**, inflitta dal **dirigente scolastico**, è irrogata attraverso comunicazione formale allo studente ed alla famiglia e consiste nella censura dei comportamenti contrari ai doveri dello studente.
- L'**allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni** è adottato, con delibera a maggioranza, dal **Consiglio di Classe** con la sola componente docente, presieduto dal Dirigente Scolastico.
- L'**allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni** e l'**allontanamento fino al termine delle lezioni**, con o senza l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi o di qualifica professionale, sono sempre adottati dal **Consiglio di Istituto** in composizione allargata. È fatto salvo il dovere di astensione degli studenti sanzionati e dei genitori di questi e di successiva e conseguente surroga.

Le sanzioni di cui ai punti **b**, **c** e **d** sono conservate in copia nel fascicolo personale dello studente.

I provvedimenti disciplinari sono esecutivi anche in pendenza di impugnazione in virtù del principio dell'efficacia immediata degli atti amministrativi, ribadito più volte dal Consiglio di Stato.

Art. 4: PRINCIPI GENERALI DI APPLICAZIONE.

La sanzione è applicata nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità della violazione.

Nel provvedimento sanzionatorio si deve tener conto della situazione personale dello studente.

L'irrogazione della sanzione deve comunque essere preceduta dall'invito allo studente ad esporre le proprie ragioni.

Nell'atto di comminazione della sanzione disciplinare dovrà essere offerta allo studente la possibilità di convertirla in **attività in favore della comunità scolastica**, che saranno determinate e commisurate dall'organo competente.

I **comportamenti** che configurano **mancanze disciplinari** sono:

- mancanza ai doveri scolastici; negligenza abituale; assenze ingiustificate (sanzioni **a** o **b**);
- violazioni dello Statuto, dei Regolamenti o del Patto educativo di corresponsabilità (sanzioni **a**, **b** o **c**);
- danni a strutture, attrezzature o arredi (sanzioni **b** o **c**);
- fatti che turbino il regolare andamento dell'attività scolastica o possano costituire causa di danno o pericolo per la comunità scolastica (sanzioni **b** o **c**);
- offese alla morale e alle istituzioni; oltraggio all'istituto o al personale della scuola (sanzione **c**);
- reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana con diffamazione compiuta con qualsiasi mezzo o che costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone (sanzione **d**).

Elementi di valutazione della **gravità** sono:

- la rilevanza degli obblighi violati con riferimento alle mancanze che offendono la persona, l'immagine della scuola, nonché alla responsabilità connessa al grado di danno o pericolo causato alla comunità scolastica e alle modalità dell'azione (mezzi, oggetto, tempo, luogo);
- l'intenzionalità e il grado della colpa;
- la reiterazione dell'infrazione.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro alla scuola di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, presso altra scuola. La valutazione in merito alla situazione obiettiva rappresentata è devoluta al Consiglio di classe o al Consiglio di Istituto.

ART. 5: PROCEDURE.

1. L'alunno deve in ogni caso poter esprimere le proprie ragioni a discolpa.
2. L'alunno avrà la facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli.
3. Nei casi in cui sia necessario proporre o irrogare una delle sanzioni disciplinari di competenza dell'organo collegiale previste dal presente regolamento, le decisioni o le deliberazioni vengono assunte soltanto dopo aver sentito le giustificazioni dell'allievo o degli allievi nei cui confronti viene promosso il procedimento disciplinare. Tali giustificazioni dovranno essere presentate per iscritto entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione, per il tramite del dirigente scolastico, all'organo collegiale che intende proporre o irrogare la sanzione.
4. Il provvedimento disciplinare sarà deliberato soltanto dopo aver completato la fase istruttoria.
5. Il provvedimento sanzionatorio motivato adottato sarà comunicato integralmente per iscritto ai genitori.

Art. 6: **IMPUGNAZIONI.**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso in primo grado, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito **Organo di garanzia interno** alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti Unitario, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

Studenti e genitori eleggono il loro rappresentante, e l'eventuale sostituto, nel corso delle assemblee annuali convocate ai sensi dell'art. 21 dell'O.M. 15 luglio 1991, n° 215, che decidono autonomamente le modalità di elezione.

La durata dell'Organo di garanzia interno è biennale, pertanto sarebbe opportuno eleggere studenti, e genitori di studenti, che non frequentano una classe terminale.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente. Non sono previste astensioni. Il voto deve essere espresso in senso favorevole o sfavorevole.

L'organo di garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

2. È ammesso ricorso in secondo grado solo per vizi di legittimità. Il reclamo è proponibile al **Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale** entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia interno alla scuola.

La decisione del Direttore dell'USR è subordinata al parere vincolante di un organo di garanzia, di durata biennale, presieduto dallo stesso Direttore, o da un suo delegato, e composto da due studenti designati **dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti**, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale.

L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria **esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte** prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

È **fissato il termine perentorio di 30 giorni**, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

FONTI NORMATIVE PRINCIPALI:

- D.P.R. 24 giugno 1998, n° 249 (*Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*), con successive modifiche ed integrazioni, e norme richiamate;
- D.P.R. 21 novembre 2007, n° 235;
- Direttiva Ministeriale 15.03.2007, Prot. n. 30/dip./segr.;
- Direttiva Ministeriale 30.11.2007 n.104;
- Nota Ministeriale 31.07.2008 (Dipartimento per l'Istruzione);
- *Regolamento d'Istituto.*

* * *
*

Il presente Regolamento di disciplina è stato adottato definitivamente dal Consiglio di Istituto a voti unanimi, previo parere favorevole del Collegio dei Docenti Unitario, in data 20 gennaio 2009.